

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
NELLA RIUNIONE DEL 9 APRILE 2026

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

“Visto l’art. 68 dello Statuto dell’Ente, come da ultimo modificato con decreto del Ministro vigilante per lo Sport e i Giovani del 20 gennaio 2026, che dispone che le proposte di modifica dello stesso Statuto debbano essere formulate dal Consiglio Direttivo Nazionale o da tanti rappresentanti degli Automobile Club e degli altri Enti ed Associazioni aderenti che rappresentino in complesso un terzo dei voti spettanti alla totalità dei membri, e successivamente deliberate dall’Assemblea e sottoposte all’approvazione dell’Amministrazione vigilante; preso atto del documento contenente le proposte di modifica degli artt. 3, 5, 14, 21, 25, 26, 38, 55 e 64 dello Statuto sottoposto dalla Presidenza con nota prot.n.1211 del 25 marzo 2026; tenuto conto che dette modifiche sono finalizzate a meglio precisare il perimetro delle attività svolte dall’Ente in attuazione delle sue finalità istituzionali; ritenuto conseguentemente di dare corso alle modifiche in questione; **delibera** all’unanimità di sottoporre all’Assemblea dell’Ente le proposte di modifica dello Statuto riportate nel documento allegato al verbale della riunione sotto la lett. A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione.”.

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
ART. 3 Enti e Associazione aderenti 1. Possono aderire all'A.C.I. gli Enti nonché le Associazioni a carattere nazionale non aventi scopo di lucro, che svolgono attività direttamente riconducibili agli interessi generali dell'automobilismo interno e internazionale. 2. L'adesione deve essere richiesta mediante domanda all'A.C.I., corredata di una copia dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dell'elenco delle cariche sociali, oltre che della documentazione comprovante l'attività svolta e, per le Associazioni, l'effettività del carattere nazionale, attestata dalla presenza organizzata in almeno la metà delle Regioni e delle Province/ Città metropolitane. 3. La quota annuale di adesione per gli Enti e le Associazioni è stabilita con provvedimento del Consiglio Direttivo Nazionale dell'A.C.I. 4. L'adesione impegna gli Enti e le Associazioni aderenti alla osservanza delle disposizioni del presente Statuto. 5. L'adesione ha la durata di un triennio. Essa si rinnova di diritto di triennio in triennio, salvo disdetta da notificarsi dall'Ente o dall'Associazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio. 6. L'Assemblea dell'A.C.I. può disporre l'esclusione anticipata dell'Ente o dell'Associazione aderente per violazione delle disposizioni del presente Statuto, per sopravvenuta incompatibilità con le finalità istituzionali, con le linee di indirizzo strategico e con le attività dell'A.C.I., o per perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi da parte dello stesso Ente o Associazione.	ART. 3 Enti e Associazione Associazioni aderenti 1. Possono aderire all'A.C.I. gli Enti nonché le Associazioni a carattere nazionale non aventi scopo di lucro, che svolgono attività direttamente riconducibili agli interessi generali dell'automobilismo interno e internazionale. 2. L'adesione deve essere richiesta mediante domanda all'A.C.I., corredata di una copia dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dell'elenco delle cariche sociali, oltre che della documentazione comprovante l'attività svolta e, per le Associazioni, l'effettività del carattere nazionale, attestata dalla presenza organizzata in almeno la metà delle Regioni e delle Province/ Città metropolitane. 3. La quota annuale di adesione per gli Enti e le Associazioni è stabilita con provvedimento del Consiglio Direttivo Nazionale dell'A.C.I. 4. L'adesione impegna gli Enti e le Associazioni aderenti alla osservanza delle disposizioni del presente Statuto. 5. L'adesione ha la durata di un triennio. Essa si rinnova di diritto di triennio in triennio, salvo disdetta da notificarsi dall'Ente o dall'Associazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio. 6. L'Assemblea dell'A.C.I. può disporre l'esclusione anticipata dell'Ente o dell'Associazione aderente per violazione delle disposizioni del presente Statuto, per sopravvenuta incompatibilità con le finalità istituzionali, con le linee di indirizzo strategico e con le attività dell'A.C.I., o per perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi da parte dello stesso Ente o Associazione.

ART. 5 Servizi Delegati 1. L'A.C.I. gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: a) il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l'A.C.I. con regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510; b) i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all'A.C.I. dalla legge, dalle Regioni e dalle Province Autonome. 2. Gestisce inoltre gli altri servizi che possono essere delegati o affidati all'A.C.I. dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. 3. Per lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1, lettera b), e per gli altri servizi di cui al comma 2, l'A.C.I. si avvale degli Uffici degli A.C..	ART. 5 Servizi Delegati Altre attività istituzionali 1. L'A.C.I. gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: a) il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l'A.C.I. con regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510; b) i servizi le attività in materia di tasse automobilistiche affidati affidate all'A.C.I. dalla legge, dalle Regioni e dalle Province Autonome. 2. Gestisce inoltre gli altri servizi altre attività che possono essere delegati o affidati delegate o affidate all'A.C.I. dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. 3. Per lo svolgimento dei servizi delle attività di cui al comma 1, lettera b), e per gli altri servizi di cui ed al comma 2, l'A.C.I. si avvale degli Uffici degli A.C..
ART. 14 Competenze del Consiglio Direttivo Nazionale 1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima. 2. Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente dell'A.C.I.; il Segretario Generale dell'A.C.I. ne è di diritto Segretario e partecipa alle sue riunioni senza diritto di voto. In caso di temporaneo impedimento, il Consiglio Direttivo Nazionale nomina il Segretario della seduta tra i Dirigenti dell'Ente. 3. In particolare il Consiglio Direttivo Nazionale:	ART. 14 Competenze del Consiglio Direttivo Nazionale 1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima. 2. Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente dell'A.C.I.; il Segretario Generale dell'A.C.I. ne è di diritto Segretario e partecipa alle sue riunioni senza diritto di voto. In caso di temporaneo impedimento, il Consiglio Direttivo Nazionale nomina il Segretario della seduta tra i Dirigenti dell'Ente. 3. In particolare il Consiglio Direttivo Nazionale:

a) esercita funzioni di indirizzo generale della gestione; b) definisce i criteri generali di organizzazione dell'Ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, approva l'Ordinamento dei servizi, la consistenza e le eventuali variazioni della dotazione organica dell'A.C.I. e stabilisce il numero degli Uffici dirigenziali. Le conseguenti deliberazioni sono immediatamente esecutive; c) assume i provvedimenti autorizzativi entro i limiti per materia e per valore stabiliti dall'Assemblea e delibera sugli altri provvedimenti ad esso demandati dal Regolamento di organizzazione dell'A.C.I., dal Regolamento interno della Federazione e dalle altre disposizioni organizzative interne; d) autorizza il Presidente a promuovere i giudizi attivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali; e) su proposta del Presidente, elegge nel proprio seno tre Vice Presidenti, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 13, comma 7, del presente Statuto; f) procede, su proposta del Presidente sentita la Consulta della Federazione, alla nomina ed alla eventuale revoca del Segretario Generale e ne stabilisce il trattamento economico fondamentale ed accessorio secondo i criteri indicati nel Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 26. Il Segretario Generale può essere scelto anche all'infuori dei funzionari dell'Ente; g) predispone il budget annuale, le rimodulazioni del budget annuale, il bilancio d'esercizio dell'A.C.I., nonché il bilancio consolidato di gruppo e il bilancio della Federazione ACI-AC, con le relazioni da sottoporre all'Assemblea;	a) esercita funzioni di indirizzo generale della gestione; b) definisce i criteri generali di organizzazione dell'Ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, approva l'Ordinamento dei servizi, la consistenza e le eventuali variazioni della dotazione organica dell'A.C.I. e stabilisce il numero degli Uffici dirigenziali. Le conseguenti deliberazioni sono immediatamente esecutive; c) assume i provvedimenti autorizzativi entro i limiti per materia e per valore stabiliti dall'Assemblea e delibera sugli altri provvedimenti ad esso demandati dal Regolamento di organizzazione dell'A.C.I., dal Regolamento interno della Federazione e dalle altre disposizioni organizzative interne; d) autorizza il Presidente a promuovere i giudizi attivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali; e) su proposta del Presidente, elegge nel proprio seno tre Vice Presidenti, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 13, comma 7, del presente Statuto; f) procede, su proposta del Presidente sentita la Consulta della Federazione, alla nomina ed alla eventuale revoca del Segretario Generale e ne stabilisce il trattamento economico fondamentale ed accessorio secondo i criteri indicati nel Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 26. Il Segretario Generale può essere scelto anche all'infuori dei funzionari dell'Ente; g) predispone il budget annuale, le rimodulazioni del budget annuale, il bilancio d'esercizio dell'A.C.I., nonché il bilancio consolidato di gruppo e il bilancio della Federazione ACI-AC, con le relazioni da sottoporre all'Assemblea;
--	--

h) approva i budget annuali, le relative rimodulazioni e i bilanci d'esercizio degli A.C. in termini di verifica del rispetto delle forme e delle scadenze di legge; i) approva, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità per gli Enti Pubblici non economici, Regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; l) approva il Regolamento di organizzazione dell'A.C.I. di cui all'articolo 26; m) ratifica la composizione delle Commissioni di cui all'articolo 23 ed approva i Regolamenti concernenti le modalità di costituzione e funzionamento delle stesse Commissioni di cui all'articolo 24; n) stabilisce le linee guida in materia di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario degli A.C. previste dall'articolo 60; o) approva i Regolamenti di carattere generale emanati dai singoli A.C. a norma dell'articolo 63; p) adotta i provvedimenti di competenza in materia di liquidazione degli A.C. previsti dall'articolo 65; q) stabilisce con propria deliberazione le temporanee modalità applicative dei Regolamenti e delle direttive interne nelle situazioni di emergenza nazionale dichiarate dalle competenti autorità, anche in deroga ai predetti atti e fermo restando il rispetto delle norme primarie di legge, al fine di garantire la piena funzionalità dell'Ente e dei servizi erogati; r) propone, per gravi motivi, all'Amministrazione vigilante lo scioglimento degli organi direttivi degli A.C.;	h) approva i budget annuali, le relative rimodulazioni e i bilanci d'esercizio degli A.C. in termini di verifica del rispetto delle forme e delle scadenze di legge; i) approva, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità per gli Enti Pubblici non economici, Regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; l) approva il Regolamento di organizzazione dell'A.C.I. di cui all'articolo 26; m) ratifica la composizione delle Commissioni di cui all'articolo 23 ed approva i Regolamenti concernenti le modalità di costituzione e funzionamento delle stesse Commissioni di cui all'articolo 24; n) stabilisce le linee guida in materia di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario degli A.C. previste dall'articolo 60; o) approva i Regolamenti di carattere generale emanati dai singoli A.C. a norma dell'articolo 63; p) adotta i provvedimenti di competenza in materia di liquidazione degli A.C. previsti dall'articolo 65; q) stabilisce con propria deliberazione le temporanee modalità applicative dei Regolamenti e delle direttive interne nelle situazioni di emergenza nazionale dichiarate dalle competenti autorità, anche in deroga ai predetti atti e fermo restando il rispetto delle norme primarie di legge, al fine di garantire la piena funzionalità dell'Ente e dei servizi erogati delle attività svolte; r) propone, per gravi motivi, all'Amministrazione vigilante lo scioglimento degli organi direttivi degli A.C.;
---	--

s) approva il Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Federazione-PIAO secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance di Federazione.	s) approva il Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Federazione-PIAO secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance di Federazione.
ART. 21 Consulta della Federazione 1. La Consulta della Federazione è organo collegiale con funzioni consultive del Presidente dell'A.C.I., composto dai Presidenti dei Comitati Regionali degli A.C. e dai Presidenti degli A.C. delle regioni con un unico Automobile Club. 2. La Consulta della Federazione è presieduta dal Presidente dell'A.C.I. ed è dallo stesso convocata almeno due volte all'anno. È convocata dal Presidente anche quando lo richieda, con indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei suoi componenti. 3. Le funzioni di segretario della Consulta della Federazione sono svolte da un dirigente dell'Ente nominato dal Presidente dell'A.C.I. 4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare dirigenti dell'A.C.I. e direttori degli A.C. per fornire supporto in merito alle questioni all'ordine del giorno. 5. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Consulta della Federazione, relativamente all'ambito associativo e a quello istituzionale di cui all'articolo 4: a) rilascia pareri preventivi in merito alle progettualità e alle iniziative programmate; b) formula proposte per il miglioramento dei servizi esistenti e per lo sviluppo di nuove misure a beneficio dei Soci a livello nazionale e interregionale; c) propone la definizione di accordi a carattere nazionale o di interesse interregionale nelle stesse materie;	ART. 21 Consulta della Federazione 1. La Consulta della Federazione è organo collegiale con funzioni consultive del Presidente dell'A.C.I., composto dai Presidenti dei Comitati Regionali degli A.C. e dai Presidenti degli A.C. delle regioni con un unico Automobile Club. 2. La Consulta della Federazione è presieduta dal Presidente dell'A.C.I. ed è dallo stesso convocata almeno due volte all'anno. È convocata dal Presidente anche quando lo richieda, con indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei suoi componenti. 3. Le funzioni di segretario della Consulta della Federazione sono svolte da un dirigente dell'Ente nominato dal Presidente dell'A.C.I. 4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare dirigenti dell'A.C.I. e direttori degli A.C. per fornire supporto in merito alle questioni all'ordine del giorno. 5. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Consulta della Federazione, relativamente all'ambito associativo e a quello istituzionale di cui all'articolo 4: a) rilascia pareri preventivi in merito alle progettualità e alle iniziative programmate; b) formula proposte per il miglioramento dei servizi delle attività esistenti e per lo sviluppo di nuove misure a beneficio dei Soci a livello nazionale e interregionale; c) propone la definizione di accordi a carattere nazionale o di interesse interregionale nelle stesse materie;

d) supporta il Presidente nell'azione di coordinamento dei Comitati Regionali degli A.C. e costituisce organismo di raccordo tra questi e l'A.C.I., facilitando la diffusione degli indirizzi strategici e delle linee attuative definite centralmente e collaborando alla verifica dello stato di attuazione sul territorio nazionale; e) esprime in via preventiva al Presidente il proprio parere sull'individuazione degli undici Presidenti degli A.C. in seno al Consiglio Direttivo Nazionale, sulla nomina dei Vice Presidenti, sulla nomina e revoca dell'incarico di Segretario Generale, su altre fattispecie per le quali ne è previsto l'avviso ai sensi del presente Statuto nonché negli altri casi in cui lo richieda il Presidente; f) segnala al Presidente situazioni di criticità di natura organizzativa e operativa a livello locale, che possano compromettere il buon funzionamento delle attività e dei servizi erogati sul territorio e pregiudicare l'immagine della Federazione, proponendo eventuali soluzioni e misure correttive; g) su proposta del Presidente, individua con una propria consultazione elettorale i Rappresentanti degli A.C. titolari di licenza di organizzatore sportivo in seno agli organi sportivi. 6. Le riunioni della Consulta della Federazione si svolgono in presenza. Possono, altresì, svolgersi in videoconferenza, in audioconferenza o in modalità mista, previa indicazione nell'avviso di convocazione. In questi casi la riunione della Consulta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente e il Segretario dell'organo. 7. La partecipazione alle riunioni non comporta il riconoscimento di gettoni di presenza, indennità o compensi, fatto salvo il rimborso delle spese di missione sostenute.	d) supporta il Presidente nell'azione di coordinamento dei Comitati Regionali degli A.C. e costituisce organismo di raccordo tra questi e l'A.C.I., facilitando la diffusione degli indirizzi strategici e delle linee attuative definite centralmente e collaborando alla verifica dello stato di attuazione sul territorio nazionale; e) esprime in via preventiva al Presidente il proprio parere sull'individuazione degli undici Presidenti degli A.C. in seno al Consiglio Direttivo Nazionale, sulla nomina dei Vice Presidenti, sulla nomina e revoca dell'incarico di Segretario Generale, su altre fattispecie per le quali ne è previsto l'avviso ai sensi del presente Statuto nonché negli altri casi in cui lo richieda il Presidente; f) segnala al Presidente situazioni di criticità di natura organizzativa e operativa a livello locale, che possano compromettere il buon funzionamento delle attività e dei servizi erogati svolte sul territorio e pregiudicare l'immagine della Federazione, proponendo eventuali soluzioni e misure correttive; g) su proposta del Presidente, individua con una propria consultazione elettorale i Rappresentanti degli A.C. titolari di licenza di organizzatore sportivo in seno agli organi sportivi. 6. Le riunioni della Consulta della Federazione si svolgono in presenza. Possono, altresì, svolgersi in videoconferenza, in audioconferenza o in modalità mista, previa indicazione nell'avviso di convocazione. In questi casi la riunione della Consulta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente e il Segretario dell'organo. 7. La partecipazione alle riunioni non comporta il riconoscimento di gettoni di presenza, indennità o compensi, fatto salvo il rimborso delle spese di missione sostenute.
---	--

ART. 25
Comitato tecnico di vigilanza sulla
gestione del Pubblico Registro
Automobilistico-P.R.A.

1. È istituito il Comitato tecnico di vigilanza sulla gestione del Pubblico Registro Automobilistico-P.R.A., composto da:

- a) tre rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui uno con funzioni di Presidente;
- b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze e della Giustizia;
- d) due rappresentanti dell'A.C.I. scelti tra i Direttori centrali dell'Ente, secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione.

2. Il Comitato tecnico:

- a) esercita funzioni di vigilanza sull'andamento del P.R.A., verificando periodicamente l'efficacia e la qualità dei servizi erogati. A tal fine accede alle risultanze del controllo di gestione dell'Ente e può richiedere ulteriori informazioni e dati risidenti nel sistema informativo dell'A.C.I. o detenuti dalle competenti Direzioni centrali;
- b) esprime pareri tecnici preventivi sulle iniziative di efficientamento e miglioramento delle procedure di gestione e sulle misure di razionalizzazione organizzativa del servizio promosse dall'Amministrazione;
- c) esprime il proprio avviso sulle ipotesi di accordi e collaborazioni istituzionali inerenti alle attività del P.R.A.;
- d) formula all'Amministrazione proposte volte all'attivazione e allo sviluppo dei servizi, al contenimento dei costi e all'implementazione del livello di sicurezza dei sistemi.

ART. 25
Comitato tecnico di vigilanza sulla
gestione del Pubblico Registro
Automobilistico-P.R.A.

1. È istituito il Comitato tecnico di vigilanza sulla gestione del Pubblico Registro Automobilistico-P.R.A., composto da:

- a) tre rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui uno con funzioni di Presidente;
- b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze e della Giustizia;
- d) due rappresentanti dell'A.C.I. scelti tra i Direttori centrali dell'Ente, secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione.

2. Il Comitato tecnico:

- a) esercita funzioni di vigilanza sull'andamento del P.R.A., verificando periodicamente l'efficacia e la qualità ~~dei servizi erogati delle relative attività~~. A tal fine accede alle risultanze del controllo di gestione dell'Ente e può richiedere ulteriori informazioni e dati risidenti nel sistema informativo dell'A.C.I. o detenuti dalle competenti Direzioni centrali;
- b) esprime pareri tecnici preventivi sulle iniziative di efficientamento e miglioramento delle procedure di gestione e sulle misure di razionalizzazione organizzativa ~~del servizio~~ promosse dall'Amministrazione;
- c) esprime il proprio avviso sulle ipotesi di accordi e collaborazioni istituzionali inerenti alle attività del P.R.A.;
- d) formula all'Amministrazione proposte volte all'attivazione e allo sviluppo ~~dei servizi del P.R.A.~~, al contenimento dei costi e all'implementazione del livello di sicurezza dei sistemi.

3. Il Comitato tecnico ha sede in Roma presso la sede centrale dell'Ente. La Direzione preposta alla gestione del P.R.A. cura le attività di segreteria del Comitato. 4. L'incarico di componente del Comitato tecnico non comporta il riconoscimento di gettoni di presenza, indennità o compensi.	3. Il Comitato tecnico ha sede in Roma presso la sede centrale dell'Ente. La Direzione preposta alla gestione del P.R.A. cura le attività di segreteria del Comitato. 4. L'incarico di componente del Comitato tecnico non comporta il riconoscimento di gettoni di presenza, indennità o compensi.
ART. 26 Amministrazione dell'A.C.I. 1. L'Amministrazione dell'A.C.I. si conforma, anche mediante apposito Regolamento di organizzazione approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, al principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo e attività di attuazione e gestione di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 2. L'A.C.I. adegua la propria gestione ad un sistema di controlli interni coerente con i principi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni. 3. Il Segretario Generale è figura di raccordo tra gli organi e la Dirigenza e svolge funzioni di coordinamento generale delle attività in funzione dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente, secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione. In tale contesto dispone di autonomi poteri di spesa inerenti alla gestione e determina i limiti di spesa dei Dirigenti dell'A.C.I.. 4. La necessaria informazione all'utenza rispetto ai servizi erogati è assicurata dall'A.C.I. attraverso l'Ufficio per le relazioni con il pubblico, articolato in sportelli decentrati sul territorio. 5. L'A.C.I. e le società <i>in house</i> dallo stesso controllate sono soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.	ART. 26 Amministrazione dell'A.C.I. 1. L'Amministrazione dell'A.C.I. si conforma, anche mediante apposito Regolamento di organizzazione approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, al principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo e attività di attuazione e gestione di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 2. L'A.C.I. adegua la propria gestione ad un sistema di controlli interni coerente con i principi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni. 3. Il Segretario Generale è figura di raccordo tra gli organi e la Dirigenza e svolge funzioni di coordinamento generale delle attività in funzione dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente, secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione. In tale contesto dispone di autonomi poteri di spesa inerenti alla gestione e determina i limiti di spesa dei Dirigenti dell'A.C.I.. 4. La necessaria informazione all'utenza rispetto ai servizi erogati alle attività svolte è assicurata dall'A.C.I. attraverso l'Ufficio per le relazioni con il pubblico, articolato in sportelli decentrati sul territorio. 5. L'A.C.I. e le società <i>in house</i> dallo stesso controllate sono soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

6. Gli incarichi aggiuntivi previsti in capo ai Dirigenti dell'A.C.I. dagli articoli 14, comma 2, 17, comma 3, 21, comma 3, e 25, comma 1, del presente Statuto non comportano il riconoscimento di gettoni di presenza, indennità o compensi.	6. Gli incarichi aggiuntivi previsti in capo ai Dirigenti dell'A.C.I. dagli articoli 14, comma 2, 17, comma 3, 21, comma 3, e 25, comma 1, del presente Statuto non comportano il riconoscimento di gettoni di presenza, indennità o compensi.
ART. 38 Costituzione e scopi 1. Gli A.C. menzionati nell'articolo 1 sono Enti Pubblici non economici a base associativa senza scopo di lucro, e riuniscono nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza le persone e gli Enti che, per ragioni di uso, di sport, di studio, di tecnica e di commercio, si occupano di automobilismo. 2. Essi assumono la denominazione di A.C. seguito dal nome della località ove hanno la propria sede o della propria circoscrizione territoriale ed utilizzano il marchio ACI su autorizzazione dell'Automobile Club d'Italia. 3. Gli A.C. sono tenuti a rispettare e a far rispettare ai propri soci lo Statuto ed i Regolamenti emanati dall'ACI; perseguono le finalità di interesse generale automobilistico, esplicano, nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive dell'A.C.I., le attività indicate dall'articolo 4; attuano le particolari misure ritenute vantaggiose per i soci, gestiscono i servizi che possono essere loro affidati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da altri Enti Pubblici, svolgono direttamente e indirettamente ogni altra attività utile agli interessi generali dell'automobilismo, ivi compresa l'attività di mediazione anche mediante gestione del procedimento di mediazione facoltativa o obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie. 4. Gli A.C. svolgono inoltre servizi pubblici a carattere turistico-ricreativo nell'ambito delle norme regionali che li disciplinano.	ART. 38 Costituzione e scopi 1. Gli A.C. menzionati nell'articolo 1 sono Enti Pubblici non economici a base associativa senza scopo di lucro, e riuniscono nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza le persone e gli Enti che, per ragioni di uso, di sport, di studio, di tecnica e di commercio, si occupano di automobilismo. 2. Essi assumono la denominazione di A.C. seguito dal nome della località ove hanno la propria sede o della propria circoscrizione territoriale ed utilizzano il marchio ACI su autorizzazione dell'Automobile Club d'Italia. 3. Gli A.C. sono tenuti a rispettare e a far rispettare ai propri soci lo Statuto ed i Regolamenti emanati dall'ACI; perseguono le finalità di interesse generale automobilistico, esplicano, nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive dell'A.C.I., le attività indicate dall'articolo 4; attuano le particolari misure ritenute vantaggiose per i soci, gestiscono i-servizi le attività che possono essere loro affidati affidate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da altri Enti Pubblici, svolgono direttamente e indirettamente ogni altra attività utile agli interessi generali dell'automobilismo, ivi compresa l'attività di mediazione anche mediante gestione del procedimento di mediazione facoltativa o obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie. 4. Gli A.C. svolgono inoltre servizi pubblici a carattere turistico-ricreativo nell'ambito delle norme regionali che li disciplinano.

5. La necessaria informazione all'utenza rispetto ai servizi erogati è assicurata dall'A.C. attraverso appositi sportelli per le relazioni con il pubblico, anche avvalendosi dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico dell'A.C.I.. 6. Gli Automobile Club federati e le società <i>in house</i> dagli stessi rispettivamente controllate sono soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.	5. La necessaria informazione all'utenza rispetto ai servizi erogati alle attività svolte è assicurata dall'A.C. attraverso appositi sportelli per le relazioni con il pubblico, anche avvalendosi dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico dell'A.C.I.. 6. Gli Automobile Club federati e le società <i>in house</i> dagli stessi rispettivamente controllate sono soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
ART. 55 Competenze del Consiglio Direttivo 1. Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima, nonché su quelle ad esso demandate dal Regolamento di organizzazione dell'A.C., dal Regolamento interno della Federazione e dalle altre disposizioni organizzative interne. 2. In particolare il Consiglio Direttivo: a) predispone Regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi dell'A.C.; b) nomina i componenti le Commissioni permanenti istituite con deliberazioni dell'Assemblea e istituisce tutte le altre Commissioni permanenti ritenute utili per l'attuazione delle finalità dell'Ente. Della istituzione viene data comunicazione all'Amministrazione vigilante con indicazione delle eventuali indennità attribuite ai componenti; c) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'A.C., nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;	ART. 55 Competenze del Consiglio Direttivo 1. Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima, nonché su quelle ad esso demandate dal Regolamento di organizzazione dell'A.C., dal Regolamento interno della Federazione e dalle altre disposizioni organizzative interne. 2. In particolare il Consiglio Direttivo: a) predispone Regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi delle attività dell'A.C.; b) nomina i componenti le Commissioni permanenti istituite con deliberazioni dell'Assemblea e istituisce tutte le altre Commissioni permanenti ritenute utili per l'attuazione delle finalità dell'Ente. Della istituzione viene data comunicazione all'Amministrazione vigilante con indicazione delle eventuali indennità attribuite ai componenti; c) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'A.C., nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;

d) definisce i criteri generali di organizzazione dell'Ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, approva l'ordinamento dei servizi, la consistenza e le eventuali variazioni della dotazione organica dell'A.C. e determina il numero degli Uffici dirigenziali. Le conseguenti deliberazioni sono immediatamente esecutive; e) delibera sui provvedimenti di assunzione e di licenziamento del personale stesso; f) formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell'Assemblea dei soci; g) approva il budget annuale e le relative rimodulazioni; h) predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea dei soci; i) adotta, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità per gli Enti Pubblici non economici, Regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; l) adotta i Regolamenti di cui agli articoli 60 e 63. 3. In caso di mancata approvazione del budget annuale da parte del Consiglio Direttivo o di mancata sottoposizione all'Assemblea dei soci del bilancio di esercizio entro i termini previsti, non dovute a cause di forza maggiore, il Consiglio Direttivo Nazionale dell'A.C.I. dispone la nomina di un Commissario ad acta per gli occorrenti adempimenti. 4. La mancata approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'Assemblea dei soci dell'AC viene valutata dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'ACI, anche ai fini di cui all'articolo 67, tenendo comunque conto della complessiva situazione dell'Automobile Club e delle motivazioni addotte con la delibera di mancata approvazione.	d) definisce i criteri generali di organizzazione dell'Ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, approva l'ordinamento dei servizi, la consistenza e le eventuali variazioni della dotazione organica dell'A.C. e determina il numero degli Uffici dirigenziali. Le conseguenti deliberazioni sono immediatamente esecutive; e) delibera sui provvedimenti di assunzione e di licenziamento del personale stesso; f) formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell'Assemblea dei soci; g) approva il budget annuale e le relative rimodulazioni; h) predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea dei soci; i) adotta, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità per gli Enti Pubblici non economici, Regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; l) adotta i Regolamenti di cui agli articoli 60 e 63. 3. In caso di mancata approvazione del budget annuale da parte del Consiglio Direttivo o di mancata sottoposizione all'Assemblea dei soci del bilancio di esercizio entro i termini previsti, non dovute a cause di forza maggiore, il Consiglio Direttivo Nazionale dell'A.C.I. dispone la nomina di un Commissario ad acta per gli occorrenti adempimenti. 4. La mancata approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'Assemblea dei soci dell'AC viene valutata dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'ACI, anche ai fini di cui all'articolo 67, tenendo comunque conto della complessiva situazione dell'Automobile Club e delle motivazioni addotte con la delibera di mancata approvazione.
--	--

ART. 64
Comitati Regionali

1. Presso l'A.C. del capoluogo di ciascuna Regione è istituito un Comitato Regionale, composto dai Presidenti degli A.C. della Regione.

2. Alle sedute del Comitato partecipano, con funzione consultiva, i Direttori degli A.C. della Regione.

3. Il Comitato Regionale elegge il proprio Presidente, ed un Vice Presidente, che dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. In tale elezione ciascun componente dispone del numero dei voti spettantigli nella sua qualità di rappresentante del proprio A.C., a tenore del precedente articolo 11. All'atto della convocazione delle elezioni, il Comitato Regionale richiede all'A.C.I. la notifica del numero dei voti spettanti a ciascuno dei suoi componenti. Nel caso in cui due o più Presidenti di A.C. abbiano riportato lo stesso numero di voti, viene eletto quello fra essi che rappresenta l'A.C. avente un maggior numero di soci.

4. Le funzioni di segretario del Comitato Regionale sono assolve dal Coordinatore Regionale o da un suo delegato.

5. Il Comitato Regionale è incaricato dei rapporti con la Regione e gli altri organismi regionali e coordina le attività ed i servizi affidati agli A.C. dalla Regione.

6. In particolare, i Comitati Regionali nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali:

a) promuovono, coordinano e curano la realizzazione degli interventi e delle iniziative unitarie degli A.C. nei confronti delle istituzioni regionali e locali che abbiano valenza regionale;

ART. 64
Comitati Regionali

1. Presso l'A.C. del capoluogo di ciascuna Regione è istituito un Comitato Regionale, composto dai Presidenti degli A.C. della Regione.

2. Alle sedute del Comitato partecipano, con funzione consultiva, i Direttori degli A.C. della Regione.

3. Il Comitato Regionale elegge il proprio Presidente, ed un Vice Presidente, che dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. In tale elezione ciascun componente dispone del numero dei voti spettantigli nella sua qualità di rappresentante del proprio A.C., a tenore del precedente articolo 11. All'atto della convocazione delle elezioni, il Comitato Regionale richiede all'A.C.I. la notifica del numero dei voti spettanti a ciascuno dei suoi componenti. Nel caso in cui due o più Presidenti di A.C. abbiano riportato lo stesso numero di voti, viene eletto quello fra essi che rappresenta l'A.C. avente un maggior numero di soci.

4. Le funzioni di segretario del Comitato Regionale sono assolve dal Coordinatore Regionale o da un suo delegato.

5. Il Comitato Regionale è incaricato dei rapporti con la Regione e gli altri organismi regionali e coordina le attività **ed i servizi affidati affidate** agli A.C. dalla Regione.

6. In particolare, i Comitati Regionali nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali:

a) promuovono, coordinano e curano la realizzazione degli interventi e delle iniziative unitarie degli A.C. nei confronti delle istituzioni regionali e locali che abbiano valenza regionale;

b) propongono agli organi degli A.C. interventi di riassetto operativo e di riorganizzazione anche zonale degli stessi A.C.; c) hanno competenza esclusiva e svolgono con la partecipazione degli A.C. del territorio della Regione tutte le attività e le iniziative di valenza regionale in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, trasporto pubblico locale, turismo e sport automobilistico; d) promuovono lo sviluppo di sinergie fra gli A.C. e coordinano le attività ed i servizi offerti dagli stessi in ambito regionale; e) formulano proposte all'A.C.I. in materia di offerta associativa e di servizi ai soci; f) promuovono la costituzione di organismi per la gestione coordinata dei servizi sia di scala regionale che di ambito interprovinciale. Agli stessi possono essere attribuiti compiti a carattere operativo su delega degli A.C.; g) costituiscono le strutture di supporto delle società controllate da A.C.I. per i rapporti e le relazioni con le Istituzioni pubbliche della Regione. 7. Nel Comitato Regionale, agli effetti delle deliberazioni ciascun componente ha diritto ad un solo voto, fatto salvo quanto stabilito per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente e per la designazione mediante elezione dei ventotto Presidenti di Automobile Club di cui all'art. 13 del presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 8. Il Comitato può istituire un ufficio designato a svolgere attività con i terzi.	b) propongono agli organi degli A.C. interventi di riassetto operativo e di riorganizzazione anche zonale degli stessi A.C.; c) hanno competenza esclusiva e svolgono con la partecipazione degli A.C. del territorio della Regione tutte le attività e le iniziative di valenza regionale in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, trasporto pubblico locale, turismo e sport automobilistico; d) promuovono lo sviluppo di sinergie fra gli A.C. e coordinano le attività ed i servizi offerti svolte dagli stessi in ambito regionale; e) formulano proposte all'A.C.I. in materia di offerta associativa e di servizi ai soci; f) promuovono la costituzione di organismi per la gestione coordinata dei servizi delle attività sia di scala regionale che di ambito interprovinciale. Agli stessi possono essere attribuiti compiti a carattere operativo su delega degli A.C.; g) costituiscono le strutture di supporto delle società controllate da A.C.I. per i rapporti e le relazioni con le Istituzioni pubbliche della Regione. 7. Nel Comitato Regionale, agli effetti delle deliberazioni ciascun componente ha diritto ad un solo voto, fatto salvo quanto stabilito per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente e per la designazione mediante elezione dei ventotto Presidenti di Automobile Club di cui all'art. 13 del presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 8. Il Comitato può istituire un ufficio designato a svolgere attività con i terzi.
--	--

9. Le riunioni del Comitato Regionale si svolgono in presenza. Possono, altresì, svolgersi in videoconferenza, in audioconferenza o in modalità mista, previa indicazione nell'avviso di convocazione e con le modalità stabilite con apposito Regolamento adottato dallo stesso Comitato Regionale.	9. Le riunioni del Comitato Regionale si svolgono in presenza. Possono, altresì, svolgersi in videoconferenza, in audioconferenza o in modalità mista, previa indicazione nell'avviso di convocazione e con le modalità stabilite con apposito Regolamento adottato dallo stesso Comitato Regionale.
---	---